

Città Metropolitana di Torino

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL
31/12/2018 - ART 20 DEL D.LGS 175/2016

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
ANTONIO MAZZA - Sindaco	Sì
SALVATORE CONIGLIO - Consigliere	Sì
FIORENZO BIANCO - Consigliere	Sì
GUALTIERO MONCALVO - Consigliere	Sì
LUCIANO LEONELLI - Consigliere	Sì
LUIGI BERUTTI - Consigliere	Sì
GIAMPIERO BOBBIO - Consigliere	Sì
BIANCA TIZZANI - Consigliere	Sì
MARISA FEY - Consigliere	Sì
MAURIZIO CIEOL - Consigliere	Sì
SALVATORE ALBERTO RUSSO - Consigliere	Sì
ANGELO MENEGATTI - Consigliere	Giust.
EMANUELE SPLENDORE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ANTONIO MAZZA** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018 - ART 20 DEL D.LGS 175/2016

VISTO l'art. 18 (*Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche*) legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (*Disposizioni integrative e correttive al [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#), recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);

VISTO l'art. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*) D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale "1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo [193](#) del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#); c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo [180](#) del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo [3, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#). (omissis) 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. 6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. 7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. (omissis) 9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo [3-bis](#) del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. 9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. 9-quater. Le disposizioni del

presente articolo non si applicano alla costituzione ne' all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

VISTO l'art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale "1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo [17, comma 4](#), del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. omissis";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Banchette ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016";

RICHIAMATE le Linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, aventi ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 ";

CONSIDERATO che le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società *in house*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

ATTESO che dalla ricognizione ordinaria, istruita dal Responsabile del Servizio finanziario, emerge che il Comune di Banchette, al 31 dicembre 2018, deteneva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

PARTECIPAZIONE DIRETTA

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	QUOTA
Scs S.p.a.	3,52 %
Turismo Torino e Provincia srl	0,06%
Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.	0,00006%

DATO ATTO che S.M.A.T. S.p.A. è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, T.U.S.P., ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che sussistono i requisiti previsti dal D.Lgs. 175/2016 per il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Banchette nelle società sopra indicate;

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi degli artt. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. 267/00;

PROPONE

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

DI APPROVARE la ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette detenute dal Comune di Banchette alla data del 31 dicembre 2018, contenuta nella scheda allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante formale e sostanziale;

DI MANTENERE, senza alcun intervento di razionalizzazione, tutte le partecipazioni del Comune di Banchette nelle società indicate nella scheda allegata;

DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

DI PROCEDERE con gli ulteriori adempimenti successivi previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 147-bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri favorevoli :

in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**

- il responsabile del Servizio

in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**

- il responsabile del servizio Finanziario

ai sensi dell'art. 49 c.2. del D. Lgs n 267/2000

- il Segretario Comunale

DELIBERA DEL C.C. N. 44 DEL 30/12/2019

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018 - ART 20 DEL D.LGS 175/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio Finanziario di cui di cui all'art. 49 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 12 (dodici) ;

Votanti n.9 (MAZZA, BIANCO, CONIGLIO, FEY, TIZZANI, BERUTTI, MONCALVO, LEONELLI, BOBBIO);

Astenuti n. 3 (SPLENDORE, CIEOL e RUSSO);

Voti favorevoli n. 9 (MAZZA, BIANCO, CONIGLIO, FEY, TIZZANI, BERUTTI, MONCALVO, LEONELLI, BOBBIO)

Voti contrari n. 0 ;

VISTO l'esito della votazione;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione ad oggetto "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018 - ART 20 DEL D.LGS 175/2016 ", corredata dai prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 , comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., nel testo sopra riportato.

SUCCESSIVAMENTE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di consentire una tempestiva attuazione di quanto disposto, in tempi brevissimi e, comunque, incompatibili con quelli ordinari previsti dall'articolo n 134 , C. 3 D. lgs. N 267/2000;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale "Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.";

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 12 (dodici) ;

Votanti n.9 (MAZZA, BIANCO, CONIGLIO, FEY, TIZZANI, BERUTTI, MONCALVO, LEONELLI, BOBBIO);

Astenuti n. 3 (SPLENDORE, CIEOL e RUSSO);

Voti favorevoli n. 9 (MAZZA, BIANCO, CONIGLIO, FEY, TIZZANI, BERUTTI, MONCALVO, LEONELLI, BOBBIO)

Voti contrari n. 0 ;

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(ANTONIO MAZZA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. UMBERTO BOVENZI)

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all' art. 124 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo comune il giorno 02/01/2020 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Banchette, lì 02/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. UMBERTO BOVENZI)

=====

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a decorrere dalla data del presente verbale (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

☐ Atto divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell' art.134 del D. lgs.267 del 18/08/2000.

Banchette, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. UMBERTO BOVENZI)
